

Ma davvero la tutela della professionalità è un ostacolo all'occupazione?

di Vincenzo Ferrante
07 aprile 2015

In questi giorni, per far digerire agli italiani la cancellazione del regime di reintegra, che aveva costituito quarantacinque anni fa la principale innovazione introdotta dallo "statuto dei lavoratori", il Premier ha affermato che si procederà, attraverso un decreto, per adesso presentato solo in bozza, alla abrogazione delle collaborazioni a progetto (co.co.pro), di modo che dei 500 mila precari, almeno 200 mila saranno assunti come lavoratori subordinati. L'affermazione, a esaminarla con un minimo di attenzione, quanto meno pericolosa, perché nulla dice di quella parte che non riuscirà a far il salto verso il lavoro subordinato, lasciando intendere che sussiste il rischio che i 300 mila esclusi finiranno per ingrossare le fila del lavoro nero.

In verità, l'azione del Governo in ordine alle collaborazioni appare, per un verso, tardiva e, per un altro, del tutto inutile, se non radicalmente dannosa. Le dichiarazioni roboanti di questi ultimi giorni fanno dimenticare, infatti, che dopo le ultime riforme (in particolare dopo la legge "Fornero" del giugno 2012) il lavoro a progetto (e l'associazione in partecipazione) ha oramai garanzie non troppo dissimili da quelle dei classici lavoratori subordinati, in ordine soprattutto alle tutele pensionistiche (oramai parificate, se non fosse per un emendamento dell'ultima ora, approvato con la benedizione della sinistra PD, che ritarda il raggiungimento di questo traguardo), ma (in certo modo) anche alla maternità e alla malattia. Si tratta oramai di rapporti regolati in maniera abbastanza analitica che, grazie proprio alla contestuale riforma dei giorni scorsi in tema di reintegra, potrebbero alla fine dare maggiori garanzie alle banche in ordine alla concessione di un mutuo, rispetto a quelle che, oramai, sono riservate ai neo-assunti, cui si applica il contratto a tutele crescenti.

Insomma, la prima cosa da dire è che i lavoratori che siano impegnati in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (soprattutto con gli enti pubblici) o in forme di lavoro a progetto o in contratti di associazione in partecipazione sono, oggi, assai più protetti di quanto non fossero due o tre anni fa.

La seconda cosa da sottolineare, poi, è che il decreto di cui è stata approvata la bozza nel Consiglio dei ministri del 20 febbraio non realizzerà in alcun modo una cancellazione delle collaborazioni, ma produrrà, semmai, l'effetto esattamente opposto. Come è possibile che tanto accada?

Nel nostro ordinamento le collaborazioni a progetto si fondano, dal 2003, su una norma espressa (art. 61 della legge Biagi, n. 276/03), che prevede una fattispecie apposita. In passato, tuttavia, sussistevano forme sostanzialmente analoghe (le famose co.co.co: collaborazioni coordinate e continuative) che si fondavano sulla generale libertà presente in ogni ordinamento di stipulare contratti diversi da quelli espressamente regolati dalla legge, purché si tratti di rispondere ad interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). Infine, la legge Fornero del 2012 aveva introdotto nel corpo della legge Biagi una norma che restringeva il ricorso alle collaborazioni a progetto solo in ipotesi in cui il lavoratore avesse una pluralità di clienti, essendo evidente come non possa parlarsi di lavoratore free lance quando questi riceva 11 compensi in un anno, tutti di eguale importo e tutti dalla stessa impresa (c.d. mono-committenza). Ora, se il Governo volesse abolire le collaborazioni, dovrebbe o cancellare tutte e tre le norme (ma questo significherebbe il venir meno del generale principio di libertà contrattuale, di cui sopra si è detto), oppure

eliminare la sola norma permissiva (quella cioè che ammette contratti di collaborazione: l'art 61).

Al contrario nel progetto governativo, si cancellano sia la norma permissiva (e questo è coerente con l'obiettivo che il Governo si è dato), ma anche la norma limitativa, introdotta dalla legge Fornero (art. 69 bis), che protegge il lavoratore, qualificando come

lavoro subordinato tutte quelle collaborazioni nelle quali il lavoratore abbia rapporti continuativi solo con una impresa.

Il risultato conseguente all'eliminazione della "Fornero" sarà, quindi, quello del venir meno del divieto di rapporti in mono-committenza, che ritorneranno quindi ad essere leciti, in quanto comunque fondati (non più sulla norma espressa che li autorizzava, ora abrogata), ma sul generale principio di libertà delle parti del contratto.

E tanto, ovviamente, basterà perché le collaborazioni potranno crescere, invece che diminuire.